



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Eccellentissimi Capitani Reggenti,
Onorevoli Colleghi e Membri del Congresso di Stato,
Onorevoli Membri del Consiglio Grande e Generale,

il presente decreto delegato apporta modifiche al Decreto 24 aprile 2003 n.53 "Regolamento di Contabilità", come già variato dal Decreto 7 giugno 2004 n.75, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 7 della Legge 3 ottobre 2019 n.154.

L'intervento normativo in esame è assunto nelle more della definizione della più ampia e complessiva riforma dell'ordinamento contabile dello Stato e risulta teso a perseguire la semplificazione dei procedimenti di gestione della spesa e la valorizzazione delle attribuzioni e responsabilità dirigenziali, con riferimento ai predetti procedimenti.

Le disposizioni introdotte dal decreto delegato in oggetto rappresentano, quindi, un primo passo nel percorso di piena attuazione dei disposti del Titolo V della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e degli indirizzi di cui all'articolo 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, relativi alla distinzione fra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di definizione degli obiettivi e programmi da attuare, spettanti ai Segretari di Stato, e funzioni di organizzazione e gestione, anche finanziaria e contabile, spettanti agli organi della Pubblica Amministrazione in persona dei Dirigenti e Direttori di Dipartimento.

L'intervento si colloca, inoltre, pienamente nell'alveo della più recente delega legislativa contenuta nell'articolo 25 della Legge 7 luglio 2020 n.113 che prevede l'utilizzo dello strumento della decretazione per attuare la revisione dei *"procedimenti amministrativi secondo criteri di maggiore speditezza ed economicità procedurale, senza aggravio di oneri a carico del Bilancio dello Stato e per agevolare l'utenza, sentiti gli uffici competenti, gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria direttamente coinvolte, fermi restando i presidi e le garanzie inerenti le funzioni dello Stato ed i diritti del cittadino."*

In questo senso, le disposizioni introdotte dal presente decreto delegato verranno, a breve, integrate con ulteriori norme di rango primario volte ad apportare modifiche anche alla Legge 18 febbraio 1998 n.30 "NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE DELLO STATO", allo scopo di conseguire una decisa riduzione dei vigenti adempimenti previsti per l'assunzione di efficacia degli atti di spesa di limitata entità. Tali adempimenti, infatti, impegnano in misura particolarmente significativa - proprio con riferimento ad atti di spesa

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

di modico importo - sia gli uffici di amministrazione attiva che gli uffici deputati al controllo di legittimità ed amministrativo-contabile degli atti.

Passando all'articolato del decreto delegato, di seguito sono illustrate le disposizioni di maggior rilievo.

L'articolo 2 specifica come la preventiva registrazione degli impegni di spesa avvenga, salvo casi assolutamente eccezionali, esclusivamente tramite l'apposita procedura informatica, superando, a livello normativo, l'attuale impostazione che vedeva l'apposizione del timbro di avvenuta registrazione sul documento cartaceo portante l'impegno; ciò in quanto il percorso di progressiva digitalizzazione degli atti amministrativi comporta e comporterà anche la revisione degli adempimenti e modalità connessi alla gestione documentale degli atti di gestione delle entrate e delle spese pubbliche.

Proprio per far fronte, in maniera tempestiva e snella, alle esigenze di allineamento della gestione documentale degli atti incidenti sul Bilancio dello Stato agli indirizzi di progressiva dematerializzazione dei documenti amministrativi - anche in vista della prossima messa a regime del nuovo sistema gestionale unico per il Settore Pubblico Allargato "Docsuite" - il decreto delegato stabilisce all'articolo 11 come il Nucleo per la tenuta del sistema di gestione documentale ed il Nucleo per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, di concerto con la Direzione della Finanza Pubblica e la Contabilità di Stato, abbiano facoltà di autorizzare deroghe alle procedure operative di cui al Decreto n.53/2003, come già modificato dal Decreto n.75/2004, qualora la deroga si renda utile o necessaria per consentire la gestione informatizzata del procedimento.

L'articolo 3 introduce la modifica di maggior rilievo rispetto all'attuale assetto autorizzativo della spesa pubblica, eliminando in capo ai Segretari di Stato il previgente potere di autorizzare direttamente le spese gravanti su capitoli di Bilancio di pertinenza del rispettivo dicastero e delega politica.

I Segretari di Stato potranno autorizzare - fatta eccezione per il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, la cui competenza autorizzativa permane "generale" ed è innalzata da € 25.825,00 a € 30.000,00= - esclusivamente spese, di importo non superiore ad € 10.000,00=, relative al funzionamento, iniziative, rappresentanza ed ospitalità delle rispettive Segreterie di Stato nonché all'erogazione di contributi occasionali ed all'organizzazione di manifestazioni ed eventi. Tramite Regolamento del Congresso di Stato verranno, quindi, specificamente individuati i capitoli di spesa sui quali permarrà tale residua competenza autorizzativa dei Segretari di Stato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

Contestualmente alla forte riduzione delle competenze di gestione diretta della spesa pubblica in capo ai Segretari di Stato, viene attuato un importante aumento del potere di autorizzazione di spesa in capo ai Dirigenti e Direttori di Dipartimento innalzandolo dagli attuali € 2.600,00= (per le sole spese correnti) ad € 15.000,00=, sia per quanto concerne le spese correnti che per quelle in conto capitale.

Infine, per quanto concerne le competenze autorizzative della spesa in capo a Direttori di Dipartimento, Dirigenti e Responsabili di Unità Operativa che esercitino funzioni di Stazioni Appaltanti, la norma riproduce quanto già introdotto dalla specifica disciplina in materia di somministrazione e fornitura di beni e servizi all'Amministrazione, precisando che le autorizzazioni ed i relativi impegni possano essere adottati, in conformità a delega del Congresso di Stato, anche su capitoli che pertengano a Dipartimenti ed UO diverse dalla Stazione Appaltante; tale precisazione è, in particolare, tesa a semplificare e velocizzare gli adempimenti amministrativo-contabili gravanti sulle Stazioni Appaltanti con competenza trasversale.

Gli articoli 4, 5 e 11 introducono ulteriori semplificazioni procedurali in relazione, rispettivamente, alle variazioni degli importi della spesa originariamente impegnata che si rendano necessari nel corso dell'esecuzione della prestazione o dell'espletamento dell'attività, alla gestione delle eventuali spese di rappresentanza dei Dipartimenti e delle UO afferenti agli stessi nonché alla competenza autorizzativa delle missioni e trasferte dei Dirigenti, introducendo, per questi ultimi due ambiti, la facoltà per i Segretari di Stato di delegare ai Direttori di Dipartimento gli incombenti amministrativo-contabili.

L'articolo 6 formalizza, poi, la facoltà del Congresso di Stato di conferire delega, dettandone limiti e prescrizioni, a Direttori di Dipartimento e Dirigenti per le autorizzazioni di spesa relative a rapporti di consulenza professionale e collaborazione coordinata e continuativa. L'Esecutivo potrà, quindi, assumere atti generali di indirizzo, direttiva e programmazione in materia di consulenze e collaborazioni, delegando ai singoli Direttori e Dirigenti la specifica e concreta individuazione della controparte contrattuale e la conseguente autorizzazione della spesa.

Gli articoli 7 e 9 innalzano l'ordinaria soglia di spesa gestibile attraverso la procedura semplificata del fondo a rendere, portandola da € 260,00= a € 500,00=, ferma restando la competenza della Contabilità di Stato di effettuare, in qualsiasi momento, controlli a campione.

L'articolo 8 detta norme volte a chiarire tempi e modalità di inserimento nei software di gestione documentale e di gestione contabile delle fatture e note spese nella fase di

REPUBBLICA DI SAN MARINO



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI**

liquidazione nonché a semplificare la gestione di pluralità di fatture o documenti equipollenti, stabilendo come l'annotazione del visto di liquidazione convalidato possa essere apposta, anziché su ogni singolo documento, su un unico modulo riepilogativo.

Infine, l'articolo 12 stabilisce che le disposizioni del decreto delegato si applichino ai procedimenti di spesa avviati successivamente alla sua ratifica, secondo le tempistiche definite dal Congresso di Stato con propria deliberazione; ciò allo scopo di consentire alla Direzione Generale della Funzioni Pubblica, alla Direzione della Finanza Pubblica ed alla Contabilità di Stato di pianificare ed effettuare, in via preventiva, attività di formazione ed aggiornamento professionale della dirigenza pubblica sui temi dell'ordinamento dello Stato e della responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti e funzionari pubblici.

San Marino, 16 settembre 2020/1720 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO

Elena Tonnini